



Ministero della Pubblica Istruzione, dell'Università e della Ricerca

I.P.S.S.E.O.A. - "Raffaele Viviani"

Cod. Fiscale 90039480638 -Cod. mecc. NARH09000Q -C/C postale 22564801

Indirizzo Professionale Statale Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera

Indirizzo Professionale Statale Agrario "Servizi per l'Agricoltura, lo sviluppo rurale,
la valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane".

Percorso di II livello per adulti Indirizzo Professionale Statale

Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera - Cod. mecc. NARH090505

PEC: NARH09000Q@PEC.ISTRUZIONE.IT; E-mail: NARH09000Q@ISTRUZIONE.IT

Tel. 081 8714116- 081 8713843-Direzione:081 8716830 Fax: 081 0112257 - **Castellammare di Stabia (NA)**

Sede Centrale: Via Annunziatella, 23; **Plesso OIERMO:** Traversa Varo, via Annunziatella n°25

Rovigliano, via Cantieri Metallurgici - tel./fax 081 8700890 – 081818237 – CAP: 80053

Agerola (NA): Cod. Mecc: NARH09002T

Sede Coordinata: via Mulino n°3, tel./fax 081 8731681-**Plesso:** via Sariani c/o I.C. "DE NICOLA" di Agerola

Sito internet: <http://www.alberghieroviviani.edu.it>

Prof. n. 3746/2020

C.mare di Stabia, 08.09.20

A TUTTO IL PERSONALE

AL SITO

SEDE

OGGETTO: Informativa al personale sulla gestione dei lavoratori cd. "fragili"

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. 83 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (cd. Decreto Rilancio)

VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, aggiornato il 24/04/2020

VISTO il Documento tecnico dell'INAIL sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione

VISTA la circolare 29 aprile 2020 del Ministero della Salute recante "Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività"

VISTA la circolare n. 13 del 4 settembre 2020 del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro avente ad oggetto "Circolare del Ministero della salute del 29 aprile 2020 recante "Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto

delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Co V -2 negli ambienti di lavoro e nella collettività". Aggiornamenti e chiarimenti, con particolare riguardo ai lavoratori e alle lavoratrici "fragili"

CONSIDERATO che ad oggi mancano nuove indicazioni legislative circa la proroga delle misure cautelative per il personale cd. fragile, decretato dall'art. 74 del Decreto Rilancio fino al 31 luglio 2020

IN ATTESA di nuove indicazioni ministeriali sulla gestione del personale fragile nelle scuole
PRESO ATTO di tutte le misure di prevenzione e contenimento del rischio COVID nell'ambiente di lavoro, messe in atto dal Dirigente scolastico, in accordo con l'RSPP e il Medico Competente

PRESE in considerazione le procedure necessarie per l'abbattimento del rischio e i DPI che garantiscano a tutti i lavoratori un rientro a scuola in sicurezza

RAPPRESENTA QUANTO SEGUE

Sono da considerarsi lavoratori fragili **coloro che hanno patologie preesistenti** che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto (a solo titolo esemplificativo, **malattie cardiovascolari, respiratorie e metaboliche**). Il concetto di fragilità può comunque evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico. **L'età, dunque, da sola, non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità** nelle fasce di età lavorative: non è, infatti, rilevabile alcun automatismo fra le caratteristiche anagrafiche e di salute del lavoratore e la eventuale condizione di fragilità; in tale contesto, la "maggiore fragilità" nelle fasce di età più elevate della popolazione va intesa congiuntamente alla **presenza di comorbidità** che possono integrare una condizione di maggior rischio.

Fatte queste premesse, si comunica la procedura che il lavoratore interessato deve seguire per il riconoscimento dello stato di "fragilità":

1. Inoltare richiesta al Dirigente scolastico **per l'attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria**, in ragione dell'esposizione al rischio da SARS-CoV-2, in presenza di patologie con scarso compenso clinico (a solo titolo esemplificativo, **malattie cardiovascolari, respiratorie e metaboliche**). Le **richieste di visita dovranno essere corredate della documentazione medica** relativa alla patologia diagnosticata (con modalità che garantiscano la protezione della riservatezza), a supporto della valutazione del medico competente. A tal fine si invita ad utilizzare l'apposito MODELLO DI RICHIESTA.
2. Ricevuta la richiesta da parte del lavoratore, il DS lo invia a visita medica:
 - a. attraverso il medico competente per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D.Lgs 81/08;

- b. attraverso un medico competente ad hoc nominato, per il periodo emergenziale, anche, ad esempio, prevedendo di consorzare più istituti scolastici;
- c. attraverso la richiesta ai servizi territoriali :
 - INAIL, con la procedura specifica per tale tutela, avvalendosi delle proprie strutture territoriali;
 - le Aziende sanitarie locali;
 - i dipartimenti di medicina legale e di medicina del lavoro delle Università.

Il medico, all'esito della valutazione, esprimerà il **giudizio di idoneità** nel quale fornirà, in via prioritaria, indicazioni per l'adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2 (es. lavoro agile ove possibile, uso di mascherine FFP2, sessioni di lavoro in solitaria per i collaboratori scolastici ecc.).

Si fa presente che il **giudizio di non idoneità** temporanea sarà riservato solo ai casi che non consentano soluzioni alternative.

Sarà inoltre necessario ripetere periodicamente la visita anche alla luce dell'andamento epidemiologico e dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche in termini di prevenzione, diagnosi e cura.

L'assenza dal servizio del lavoratore fragile, in assenza di ulteriori indicazioni, si considera normale assenza per malattia.

Si invita infine il personale in questione a non presentarsi alla visita con febbre o altri sintomi respiratori, anche lievi.

Riservandosi di fornire ulteriori indicazioni al mutare della normativa di riferimento.

Allegati:

- modello richiesta
- circolare congiunta Ministero della Salute e Ministero del Lavoro del 4.09.2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa ~~Giuseppina~~ Principe

IL 1° COLLABORATORE
Avv. Prof. Sebastiano Gargiulo

